



CONFCOMMERCIO

FIN
31-025

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DECRETO LEGGE RECANTE “MISURE URGENTI PER LA
RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE DELLE GRANDI IMPRESE IN
STATO DI INSOLVENZA”**

a cura del

Ministero delle Attività Produttive

Roma, dicembre 2003. www.attivitaproduttive.gov.it.

Riprodotta da Ambrosetti, per gentile concessione dell'autore, per esclusivo uso interno durante il Forum sul tema: “I protagonisti del mercato e gli scenari per gli anni 2000”, Villa d'Este, 26, 27 e 28 marzo 2004.



Ambrosetti

Decreto legge recante “Misure urgenti per la ristrutturazione industriale delle grandi imprese in stato di insolvenza.”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente provvedimento normativo introduce una disciplina speciale diretta a regolare le conseguenze dello stato di insolvenza delle grandi imprese, intervenendo nell’ambito di situazioni di crisi particolarmente rilevanti.

Lo scopo della nuova normativa è quello di consentire un più rapido avvio e uno svolgimento accelerato delle procedure di gestione dello stato di insolvenza, garantendo la efficace e razionale ristrutturazione dell’impresa e del gruppo in cui essa è inserita.

In tal modo, alla garanzia dei creditori si accompagna l’obiettivo di conservare l’avviamento e la posizione di mercato dell’impresa, assicurando la ristrutturazione del passivo e l’eventuale dismissione delle sole attività non strategiche o non coerenti con l’oggetto principale dell’attività economica svolta dall’impresa.

L’attuale disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 270/1999 non risulta adeguata, sia per la complessità delle fasi previste, sia per la caratterizzazione prevalentemente liquidatoria della procedura.

In particolare, la fase preliminare di accertamento prevista dal citato decreto legislativo n. 270/1999 si svolge in un arco temporale di non meno di tre mesi (prorogabili fino a cinque), che crea uno stato di ossessiva incertezza sullo stesso avvio della procedura di amministrazione straordinaria e sulle modalità della sua attuazione.

Inoltre, nell’ipotesi della continuazione dell’impresa, finalizzata alla ristrutturazione è assolutamente necessaria l’adozione di un provvedimento immediato,

anche allo scopo di evitare l'avvio di molteplici e non coordinate iniziative dei creditori, in Italia e all'estero.

Il provvedimento, che non comporta oneri per l'amministrazione, si compone di nove articoli, di seguito illustrati.

L'art. 1 definisce i requisiti per l'ammissione alla procedura delle imprese in stato di insolvenza, costituiti da:

a) un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a mille, da almeno un anno;

b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a un miliardo di euro.

L'art. 2 regola l'ammissione immediata all'amministrazione straordinaria, prevedendo una istanza motivata al Ministro delle attività produttive, con la contestuale comunicazione al Tribunale del luogo in cui l'impresa ha la sede principale.

L'ammissione è stabilita con decreto del Ministro delle attività produttive che valuta i requisiti e provvede alla nomina del commissario straordinario, e alla definizione degli specifici poteri conferitigli.

L'art. 3 definisce le funzioni del commissario straordinario, precisando che a questi spettano anche i compiti attribuiti al commissario giudiziale di cui al decreto n. 270/1999.

Il commissario straordinario deposita presso il tribunale una relazione, corredata dai documenti e dalle informazioni indicate dall'articolo 5 del decreto n. 270/1999.

Inoltre, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo.

L'art. 4 prevede che il tribunale, sulla base della relazione presentata dal commissario, accerta con sentenza lo stato di insolvenza.

La disposizione disciplina inoltre il programma di ristrutturazione redatto dal commissario straordinario e autorizzato dal Ministro delle attività produttive .

Il commissario presenta anche la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza.

Il comma 4 riguarda la conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento: qualora il Ministro delle attività produttive non autorizzi l'esecuzione del programma, e nel caso in cui non sia possibile adottare il programma di cessione dei beni, il tribunale dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento.

L'art. 5 prevede che il Ministro possa autorizzare operazioni di cessione e di utilizzo di beni e di aziende finalizzate alla ristrutturazione dell'impresa o del gruppo.

Il comma 2 riguarda le operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo: il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'autorizzazione al compimento delle operazioni o delle categorie di operazioni necessarie per la salvaguardia della continuità dell'attività aziendale delle imprese del gruppo.

L'art. 6 disciplina le azioni revocatorie, stabilendo che esse possono essere proposte dal commissario straordinario anche dopo l'autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione, purché funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma stesso

L'art. 7 prevede l'intesa del Ministro delle attività produttive con il Ministro delle politiche agricole e forestali per i provvedimenti autorizzatori di cui agli articoli 4 e 5, nel caso di imprese che operino nei settori connessi ai prodotti agricoli elencati nell'allegato I del Trattato istitutivo delle Comunità europea.

L'art. 8, con una norma di rinvio, stabilisce che, per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270.

L'art. 9 prevede l'immediata entrata in vigore del decreto.

Non si predispongono la relazione tecnico-finanziaria, in quanto il provvedimento non comporta spese.

VISTI gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

RITENUTA la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure integrative e correttive della normativa vigente in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, al fine di accelerare la definizione dei relativi procedimenti, assicurando la continuazione ordinata della attività industriali senza dispersione dell'avviamento, tutelando i creditori e garantendo il regolare svolgimento del mercato;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2003;

**SULLA PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri
della giustizia e delle politiche agricole e forestali;**

E M A N A
il seguente decreto-legge:

Art. 1

Requisiti per l'ammissione

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese in stato di crisi economica e finanziaria che intendono avvalersi della procedura di ristrutturazione di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, - di seguito denominato: "decreto legislativo n. 270" - purché abbiano, congiuntamente, i seguenti requisiti:

a) lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiori a mille da almeno un anno;

b) debiti, nonché obbligazioni derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a un miliardo di euro.

Art. 2

Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria

1. L'impresa che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1 può richiedere con istanza motivata al Ministro delle attività produttive e corredata di adeguata documentazione, dandone contestuale comunicazione al tribunale del luogo in cui ha la sede principale, l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, tramite la ristrutturazione economica e finanziaria di cui all'articolo 1.

2. Con proprio decreto il Ministro delle attività produttive provvede, valutati i requisiti di cui all'articolo 1 e le motivazioni della richiesta all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria, alla nomina del commissario straordinario, con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 270 in conformità ai criteri fissati dal medesimo Ministro ed alla definizione degli specifici poteri conferiti allo stesso commissario straordinario.

3. Il decreto di cui al comma 2 è comunicato entro tre giorni al competente tribunale.

Art. 3

Funzioni del commissario straordinario

1. Il commissario straordinario svolge anche le funzioni attribuite al commissario giudiziale di cui al decreto legislativo n. 270.

2. Entro il termine di sessanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario deposita presso il tribunale una relazione, corredata dai documenti e dalle informazioni indicate dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 270; tale termine può essere prorogato dal tribunale, su richiesta motivata del commissario, una sola volta e per non più di ulteriori sessanta giorni.

3. Nel termine di cui al comma 2 il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria di altre imprese del gruppo.

Art. 4

Accertamento dello stato di insolvenza e programma di ristrutturazione

1. Il tribunale, sulla base della relazione presentata dal commissario, accerta con sentenza lo stato di insolvenza dell'impresa e assume i provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a), d) ed e), del decreto legislativo n. 270.
2. Entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario presenta al Ministro delle attività produttive il programma di cui all'articolo 54 del decreto legislativo n. 270, redatto secondo l'indirizzo di cui all'articolo 27, comma 2, lettera b), del decreto medesimo. Nello stesso termine, il commissario presenta la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza, prevista dall'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 270.
3. Su richiesta motivata del commissario, il termine per la presentazione del programma può essere prorogato dal Ministro delle attività produttive, per non più di ulteriori novanta giorni.
4. Qualora il Ministro non autorizzi l'esecuzione del piano e nel caso non sia possibile adottare il programma di cessione dei beni di cui all'art. 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 270, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ferma restando la disciplina dell'articolo 70 del decreto legislativo n. 270. .

Art. 5

Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo

1. Il Ministro può autorizzare operazioni di cessione e di utilizzo di beni, di aziende o di rami di aziende dell'impresa richieste dal commissario qualora siano finalizzate alla ristrutturazione dell'impresa o del gruppo.
2. Fino all'autorizzazione del programma di cui all'articolo 4, il commissario straordinario può richiedere al Ministro delle attività produttive l'autorizzazione al compimento delle operazioni o delle categorie di operazioni necessarie per la salvaguardia della continuità dell'attività aziendale delle imprese del gruppo.

Art. 6

Azioni revocatorie

1. Il commissario straordinario può proporre le azioni revocatorie previste dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 270 anche dopo l'autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione, purché funzionali al raggiungimento degli obiettivi del programma stesso.

Art. 7

Concerto del Ministero delle politiche agricole e forestali

1. In caso di imprese che operano nella produzione, prima trasformazione e commercializzazione nei settori connessi ai prodotti elencati nell'allegato 1 del trattato istitutivo della comunità europea, negli allegati 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92 come modificato dal regolamento CE n. 692/2003 del Consiglio del ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle le attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali.

Art. 8

Disposizioni finali

I. Per quanto non disposto diversamente dal presente decreto, si applicano le norme di cui al decreto legislativo n. 270.